

Prot. n. 138633

Varese, li 13-12-2005

ORDINANZA N. 558

OGGETTO: MANUTENZIONE DELLE SIEPI E DEI RAMI DELLE PIANTE POSTE SU TERRENI CONTIGUI ALLE STRADE PROVINCIALI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI

VISTO l'Art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli Artt. 1 e seguenti del Codice della Strada, D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (segnatamente l'Art. 29) e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'Art. 896 del Codice Civile;

ATTESO che la presenza di piantagioni e di siepi contigue alle strade provinciali, possono costituire pericolo per la sicurezza del transito veicolare;

CONSTATATO che a causa della vegetazione (rami, siepi, rovi, arbusti, erbacce, ecc...) che dalle proprietà private pertinenti si protende oltre il limite della proprietà stessa verso le strade, viene ostacolato o ridotto il campo visivo necessario a salvaguardare la circolazione ed il traffico;

RILEVATO che, in particolare, le piante i cui rami aggettantisi sulla sede stradale, possono rappresentare, in caso di vento o neve, un grave pericolo per la viabilità;

VERIFICATO che i proprietari sono tenuti alla manutenzione delle siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada ed al taglio dei rami e delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria;

ORDINA

A tutti i proprietari dei fondi confinanti con le strade provinciali, di provvedere periodicamente almeno due volte all'anno, e comunque ogni qualvolta necessario, ad un'immediata manutenzione (regolare le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada – tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale – tagliare i rami di piante che, pur non protendendosi oltre il ciglio stradale, nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali), delle piante e delle siepi poste su fondi contigui alle strade provinciali.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengono a cadere sulla sede stradale alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie, il proprietario di esse è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

INCARICA

Il Comando di Polizia Provinciale dei controlli per la corretta applicazione della presente ordinanza. Lo stesso Comando potrà avvalersi della collaborazione di Funzionari del Settore Viabilità e Trasporti e dell'Ufficio Patrimonio ed Espropri, al fine di ottenere gli estratti mappa e le visure catastali con indicati i nominativi dei proprietari dei terreni interessati.

AVVERTE

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Sono previste sanzioni pecuniarie, per chiunque violi le disposizioni previste dalla presente ordinanza, come previsto dall'Art. 29 del Codice della Strada.

In caso di inottemperanza la Provincia provvederà all'esecuzione dei lavori d'ufficio con addebito della relativa spesa.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per il seguito di competenza al Comando di Polizia Provinciale per eventuale irrogazione di sanzioni previste nel caso di inosservanza delle presenti prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, per chiunque abbia interesse legittimo, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento stesso, oppure ricorso straordinario, per chiunque abbia interesse legittimo e diritto soggettivo, innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

L'interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orari di ufficio.

Copia del presente atto sarà affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Varese e negli Albi Pretori di tutti i Comuni del territorio della Provincia di Varese e verrà, inoltre, data pubblicità mediante gli organi di informazione (radio, televisione e giornali).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Augusto Conti)

